



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO PRESIDENZA (PRES)
SETTORE 02 - FORMAZIONE PROFESSIONALE, ALTA FORMAZIONE,
ACCREDITAMENTI E SERVIZI ISPETTIVI**

Assunto il 24/02/2021

Numero Registro Dipartimento: 138

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 1982 del 01/03/2021

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALL'ENTE "CENTRO STUDI E FORMAZIONE PROFESSIONALE PER LA CALABRIA" - CE.FO.CAL - CON SEDE LEGALE IN MELICUCCO (RC), VIA GRAMSCI N.163, DI DUE EDIZIONI DI UN CORSO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE AUTOFINANZIATO , AI SENSI DELL'ART.40 DELLA L.R. 18/85, PER IL CONSEGUIMENTO DELLA QUALIFICA DI "OPERATORE SOCIO SANITARIO" (OSS), DI CUI ALLA D.G.R. 155/2017..

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Vista la L.R. n. 18/85 sull'ordinamento della Formazione Professionale e conseguente Circolare attuativa, approvata con D.G.R. n. 3325 del 4 agosto 1986 che disciplina il Settore della Formazione Professionale in Calabria, ivi comprese le attività "libere", artt. 40 e 41;

Vista la L. n. 241 del 7 agosto 1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;

Vista la L.R. n. 7 del 13 maggio 1996 recante "Norme sull'ordinamento delle strutture organizzative della Giunta Regionale e sulla Dirigenza Regionale" e ss.mm.ii.;

Visto il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 "Separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione" come modificato con successivo D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000 e ss.mm.ii.;

Vista la L. R. n. 19/2001 " Norme sul procedimento amministrativo, la pubblicità degli atti ed il diritto di accesso. Disciplina della pubblicazione del Bollettino Ufficiale della Regione Calabria";

Visto il D. Lgs n. 165 del 30 marzo 2011 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" (G.U. 9 maggio 2011, n. 106);

Visto il D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

Vista la D.G.R. n. 468 del 19 ottobre 2017 "Misure volte a garantire maggiore efficienza alla struttura organizzativa della Giunta regionale - Approvazione modifiche ed integrazioni del Regolamento regionale n. 16 del 23 dicembre 2015" e ss. mm.ii.;

Vista la D.G.R. n. 63 del 15 febbraio 2019 "Struttura organizzativa della Giunta Regionale – Approvazione. Revoca della Struttura organizzativa approvata con D.G.R n. 541/2015" e ss.mm.ii.;

Vista la D.G.R. n. 271 del 28 settembre 2020 recante 'Struttura organizzativa della Giunta regionale – approvazione modifiche al Regolamento Regionale n. 3 del 19 febbraio 2019 e s.m.i" con cui è stata disposta, tra l'altro, la riorganizzazione del Dipartimento Presidenza;

Vista la D.G.R. n. 286 del 28 settembre 2020 avente oggetto "Deliberazione n. 271 del 28 settembre 2020. Individuazione Dirigenti generali e di settore per il conferimento di incarichi di reggenza";

Visto il D.P.G.R. n. 120 del 1/10/2020, di conferimento dell'incarico di Dirigente Generale Reggente del Dipartimento Presidenza al Dott. Tommaso Calabrò;

Visto il D.D.G. n.10105 del 06/10/2020 di conferimento degli incarichi di reggenza e ad interim, tra cui il conferimento ad interim dell'incarico di Dirigente del Settore Formazione Professionale, Alta Formazione, Accreditamenti e Servizi Ispettivi al Dott. Menotti Lucchetta;

Visto il D.D.G. n°. 10418 del 14/10/2020 avente ad oggetto: Dipartimento Presidenza definizione organizzazione degli uffici. regolamento regionale 28 settembre 2020 n.17;

Visto il Regolamento n.1 del 19 Gennaio 2018 "Regolamento per la disciplina degli incarichi extra Ufficio autorizzati o conferiti ai dipendenti della Giunta Regionale della Calabria";

Visto l'Accordo sancito nella Conferenza Stato Regioni del 22 febbraio 2001 rep. Atti 1161, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 19.04.2001 n. 91 che ha disciplinato la figura, il profilo professionale ed il relativo ordinamento didattico dell'Operatore Socio - Sanitario (OSS);

Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 5 del 12.01.2009, come modificata con la D.G.R. n. 167 del 13/05/2016, con la quale sono state definite le "Linee di Indirizzo per la formazione di Base per il conseguimento della qualifica di Operatore Socio - Sanitario (OSS)";

Vista la D.G.R.n. 155 del 21/04/2017 "Linee di indirizzo per la Formazione di Base per il conseguimento della qualifica di Operatore Socio Sanitario (OSS)". Modifica D.G.R. n. 167 del 13/05/2016;

Considerato che il legale rappresentante dell'Ente "CE.FO.CAL." - CENTRO STUDI E FORMAZIONE PROFESSIONALE PER LA CALABRIA- ha dichiarato ai sensi del D.P.R. 445/2000:

- ✓ tra il personale dell'Ente non sono compresi soggetti con contratto di lavoro autonomo o subordinato, già dipendenti della Regione Calabria che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della P.A. o nei loro confronti nel periodo successivo alla cessazione del rapporto di lavoro;
- ✓ non vi sono rapporti di lavoro o affinità tra i dirigenti e i dipendenti ed i titolari , amministratori soci e dipendenti della società con i benefici dei provvedimenti ampliativi di soggetti esterni che

stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici;

- ✓ di non avere contenziosi con la Regione Calabria;

Visto che l'Amministrazione Regionale ha provveduto ad inoltrare richiesta di comunicazione antimafia in data 18/01/2021, decorsi 30 giorni dalla richiesta, acquisita ai sensi del comma 4 bis dell'art.88 del D.Lgs. 159/2011 l'autocertificazione di cui all'art.89 D.lgs. 159/2011, in atti, si procede sotto condizione risolutiva;

Considerato che l'Ente istante:

- ✓ dispone di strutture ed attrezzature idonee allo svolgimento di attività formative per come risulta dal decreto di accreditamento n.12435 del 26/11/2020 di cui al regolamento regionale n.1/2011;
- ✓ si impegna a rispettare tutto quanto previsto dalla specifica normativa di settore che disciplina i corsi di formazione professionale per il conseguimento della qualifica;
- ✓ dichiara la disponibilità a sottoporsi al controllo regionale durante lo svolgimento dell'attività formativa;

Considerato che dal progetto formativo si evince che il finanziamento del corso è a totale carico dei partecipanti, né sono previsti finanziamenti da parte della Regione Calabria;

Vista la proposta del responsabile del procedimento, Calipari Carolina, che si formalizza con la sottoscrizione in calce alla presente, per come di seguito esposta:

PREMESSO CHE:

Con nota SIAR n. 420369 del 21/12/2020, l'Ente "CE.FO.CAL.", con sede legale in Melicucco (RC), Via Gramsci n.163, ha avanzato richiesta di autorizzazione per N.2 edizioni di un corso di formazione professionale, ai sensi dell'art.40 della L.R.18/85, per il profilo professionale di "OPERATORE SOCIO SANITARIO" (OSS) (D.G.R. 155/2017), avanzando una proposta progettuale così strutturata:

- Durata del corso: 1000 ore;
 - Modulo di Base: 200 ore di formazione teorica;
 - Modulo Professionalizzante della durata di 800 ore così suddivise:
 - 250 ore di formazione teorica,
 - 100 ore di esercitazioni,
 - 450 ore di tirocinio, da svolgersi per n.200 ore nell'ambito dei servizi sanitari, per 150 ore nell'ambito dei servizi sociali e per 100 ore nell'ambito dei servizi socio sanitari;
 - i moduli devono rispettare i contenuti previsti nell'art.10 della D.G.R. n.155/2017;
 - Onere a carico dei partecipanti: € 1800,00 onnicomprensivo;
 - Numero allievi percorso: 14 unità, in possesso del diploma di scuola dell'obbligo, compimento del 18° anno di età alla data di iscrizione al corso, possesso del certificato di idoneità attestante l'assenza di minorazioni o malattie che possono impedire l'esercizio delle funzioni previste dal profilo professionale di O.S.S., rilasciato da una struttura pubblica del S.S.N. I cittadini stranieri devono espletare anche una prova atta ad accertare la conoscenza della lingua italiana;
 - Sede Legale: Via Gramsci, n.163 – Melicucco (RC);
 - Sede Formativa: Via Grappa n.2 – Melicucco (RC);
- con nota SIAR n.8478 del 12/01/2021 veniva richiesta all'Ente "CE.FO.CAL.", una rettifica progettuale e una integrazione documentale;
- in data 18/02/2021 detto Ente faceva pervenire con nota SIAR n.75576 quanto richiesto;
- l'Ente "CE.FO.CAL." risulta accreditato definitivamente con Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n.4467 del 14/04/2014, per un numero di ore pari a 4160, di cui 2080 per la formazione continua, 2080 per la formazione superiore, per un numero di 14 allievi;
- la documentazione inoltrata dall'Ente risulta conforme con quanto previsto dalla suddetta L.R.18/85 e dalla normativa di settore;

TANTO PREMESSO PROPONE:

di approvare la proposta formativa presentata dall'Ente "CE.FO.CAL." in quanto conforme alle disposizioni vigenti in materia;

di autorizzare l'Ente "CE.FO.CAL.", ai sensi dell'art.40 della L.R.18/85 a svolgere due edizioni di un corso libero di formazione professionale per il profilo di "Operatore Socio Sanitario", di cui alla D.G.R.155/2017 strutturato nel seguente modo:

- Durata del corso: 1000 ore:
- Modulo di Base: 200 ore di formazione teorica;
- Modulo Professionalizzante della durata di 800 ore così suddivise:
 - 250 ore di formazione teorica,
 - 100 ore di esercitazioni,
 - 450 ore di tirocinio, da svolgersi per n.200 ore nell'ambito dei servizi sanitari, per 150 ore nell'ambito dei servizi sociali e per 100 ore nell'ambito dei servizi socio sanitari;
- i moduli devono rispettare i contenuti previsti nell'art.10 della D.G.R. n.155/2017;
- Onere a carico dei partecipanti: € 1800,00 onnicomprensivo;
- Numero allievi percorso: 14 unità, in possesso del diploma di scuola dell'obbligo, compimento del 18° anno di età alla data di iscrizione al corso, possesso del certificato di idoneità attestante l'assenza di minorazioni o malattie che possono impedire l'esercizio delle funzioni previste dal profilo professionale di O.S.S., rilasciato da una struttura pubblica del S.S.N. I cittadini stranieri devono espletare anche una prova atta ad accertare la conoscenza della lingua italiana;
- Sede Legale: Via Gramsci, n.163 – Melicucco (RC);
- Sede Formativa: Via Grappa, n.2 – Melicucco (RC);

di prevedere che la realizzazione per la parte pratica (Esercitazioni) e il Tirocinio dovrà avere luogo presso le Aziende Sanitarie e/o Ospedaliere, Strutture Sanitarie e Socio-Sanitarie pubbliche e private accreditate con il S.S.R.;

di prevedere, per ciascuna edizione, gli esami finali per gli allievi che abbiano regolarmente frequentato il corso per il 90% delle ore previste e che abbiano raggiunto la sufficienza in tutte le materie d'insegnamento, secondo le modalità sancite dalle Linee di Indirizzo di cui alla D.G.R. n. 155 del 21.04.2017, dinnanzi ad una Commissione nominata ai sensi del Regolamento regionale n. 1 del 19/01/2018 avente ad oggetto: "Disciplina degli incarichi extra ufficio autorizzati o conferiti ai dipendenti della Giunta Regionale della Calabria", presieduta da un Funzionario della Regione Calabria Dipartimento Tutela della Salute, in qualità di presidente della commissione, un Funzionario della Regione Calabria del Dipartimento Presidenza, il Direttore didattico del corso, due docenti (uno dell'area medica e uno dell'area tecnica). A coloro che supereranno le prove d'esame sarà rilasciato un Attestato di Qualifica Professionale per "Operatore sociosanitario" (Eqf 3), valido su tutto il territorio nazionale;

di autorizzare, sin da ora, l'Ente "CE.FO.CAL", a procedere all'inserimento di nuovi allievi fino al raggiungimento del numero massimo di allievi ammissibili ed autorizzati per il percorso formativo in questione. Le eventuali richieste di inserimento potranno essere inoltrate, con immediata e contestuale comunicazione alla Regione Calabria, purché, alla data di presentazione di detta istanza non sia stato effettuato più del 10% del monte orario complessivo previsto e comporteranno l'assunzione diretta di responsabilità da parte del legale rappresentante in ordine al possesso, da parte dei soggetti inseriti, dei requisiti di legge richiesti. L'effettuato inserimento è con riserva, a seguito della verifica d'ufficio dei presupposti di legittimazione dello stesso nei termini di legge (30 gg), verifica che potrà determinare in caso di accertata insussistenza dei requisiti previsti, provvedimento di diniego o non riconoscimento della attività effettuata;

di dare atto che, prima dell'avvio dell'attività formativa, il soggetto attuatore dovrà essere in possesso del registro di classe, conforme al modello autorizzato dalla Regione Calabria e vidimato dagli uffici regionali preposti;

di dare atto che, prima dell'avvio del corso la struttura formativa dovrà compilare, in ogni sua parte, il libretto personale dello studente e che lo stesso dovrà essere aggiornato, a cura della struttura stessa, riportando integralmente i giudizi e le valutazioni sotto la diretta responsabilità del Direttore del corso;

di dare atto che, contestualmente alla richiesta di avvio del corso, il soggetto attuatore dovrà inviare alla Regione Calabria, la seguente documentazione:

- elenco allievi e copia delle domande di iscrizione e/o contratti formativi, dei documenti di riconoscimento e del C.F. dei medesimi allievi;
- calendario didattico completo del percorso formativo;
- la dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. n.445/2000, da parte del Legale Rappresentante attestante che gli allievi inseriti nell'elenco sono in possesso dei requisiti d'accesso previsti all'art.7 della D.G.R. 155/2017;

- dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 445/2000, da parte del legale rappresentante attestante che le varie certificazioni di idoneità degli allievi iscritti, attestanti l'assenza di minorazioni o malattie che possono impedire l'esercizio delle funzioni previste dal profilo di O.S.S., rilasciate da una Struttura pubblica del S.S.N., sono stati presi in carico e conservati agli atti presso l'Ente "CE.FO.CAL.", resi disponibili ai controlli dei Servizi Ispettivi della Regione Calabria;
- la dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. n.445/2000, da parte del legale rappresentante dell'Ente, attestante che per ciascun docente o non docente, coinvolto nell'attività formativa autorizzata, è stato sottoscritto un contratto di lavoro ai sensi della normativa vigente in materia;
- la dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. n.445/2000, da parte del Legale Rappresentante, attestante l'espletamento delle procedure connesse alla copertura assicurativa contro gli infortuni (denuncia INAIL); per gli assimilati, per come previsto dal D.Lgs.81/2008 e l'assicurazione RCT per danni a persone o cose sia durante l'attività in aula che per le attività di esercitazione e di tirocinio;
- la relazione preventiva dei rischi connessi all'attività svolta, sottoscritta dal medico competente, per come previsto dal D.Lgs. 81/2008;
- la dichiarazione del Legale Rappresentante dell'Ente che l'attuazione del corso è compatibile con gli altri carichi di lavoro rispetto alle strutture logistiche, alle attrezzature e alle capacità organizzative a disposizione della sede formativa;
- la dichiarazione di assunzione di impegni da parte del legale rappresentante a :
 - fornire a questo Dipartimento i dati di monitoraggio sui partecipanti del corso;
 - comunicare, tempestivamente, alla Regione Calabria tutte le variazioni intervenute sulle condizioni e sui requisiti che hanno costituito la base per il riconoscimento del corso, e alla notifica di eventuali modifiche apportate successivamente alla data di accreditamento;
 - a trasmettere i registri delle presenze alle esercitazioni e ai tirocini , per la prevista validazione, unitamente alla richiesta di autorizzazione all'avvio degli stessi ;
 - avviare e concludere le attività autorizzate, pena la revoca automatica totale o parziale del presente decreto, entro un anno dall'avvio delle stesse;
 - svolgere le attività formative (teoriche e pratiche) nel rispetto di quanto richiamato nelle "Linee di Indirizzo" di cui alla D.G.R. 155/2017;

di dare atto che per lo svolgimento dello stage/tirocinio l'Ente "CE.FO.CAL." dovrà trasmettere a questo Dipartimento :

- le convenzioni con le aziende ospedaliere e/o sanitarie, strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private della Regione Calabria accreditate al S.S.R., in uno o più dei seguenti settori: servizio di assistenza domiciliare, R.S.A., strutture socio-assistenziali o socio-sanitarie dove verranno svolte esercitazioni e tirocini;
- la dichiarazione d'impegno a trasmettere i registri per la rilevazione delle presenze dei tirocini unitamente alla richiesta di autorizzazione all'avvio degli stessi tirocini;
- la dichiarazione INAIL di variazione di sede formativa;
- l'assicurazione di Responsabilità Civile verso Terzi;
- la nomina del Tutor Aziendale;
- il calendario didattico;

di dare atto che questo ufficio si riserva, di richiedere, prima dell'inizio dell'attività formativa, ulteriore documentazione;

di dare atto che questo ufficio ha facoltà di effettuare, in qualsiasi momento ispezioni e controlli circa il regolare espletamento delle attività formative, rispetto a quanto previsto dal progetto autorizzato;

di stabilire che, in considerazione dei tempi di validità delle autocertificazioni prodotte, l'avvio dell'attività formativa autorizzata, dovrà avvenire entro il termine di 6 mesi dalla notifica del presente atto, diversamente sarà necessaria una nuova istanza di autorizzazione;

di dare atto che l'autorizzazione rilasciata potrà essere revocata in qualsiasi momento, ove si accerti il venir meno dei requisiti previsti dalla normativa citata in premessa o nel caso in cui vengano rilevate gravi irregolarità nella realizzazione degli interventi formativi approvati;

di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale della Regione Calabria;

dato atto che non risultano conflitti di interesse di cui all'art.6-bis della Legge 241/1990;

Vista la proposta del responsabile del procedimento su espressa dichiarazione di legittimità e regolarità resa alla stregua dell'istruttoria compiuta che qui si intende integralmente trascritta e parte sostanziale e integrante del presente atto;

DECRETA

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

di approvare la proposta progettuale avanzata dall'Ente "CE.FO.CAL." in quanto conforme alle disposizioni vigenti in materia;

di autorizzare l'Ente "CE.FO.CAL.", ai sensi dell'art.40 della L.R.18/85 a svolgere due edizioni di un corso libero di formazione professionale per il profilo di "Operatore Socio Sanitario", di cui alla D.G.R.155/2017 strutturato nel seguente modo:

- Durata del corso: 1000 ore;
- Modulo di Base: 200 ore di formazione teorica;
- Modulo Professionalizzante della durata di 800 ore così suddivise:
 - 250 ore di formazione teorica,
 - 100 ore di esercitazioni,
 - 450 ore di tirocinio, da svolgersi per n.200 ore nell'ambito dei servizi sanitari, per 150 ore nell'ambito dei servizi sociali e per 100 ore nell'ambito dei servizi socio sanitari;
- i moduli devono rispettare i contenuti previsti nell'art.10 della D.G.R. n.155/2017;
- Onere a carico dei partecipanti: € 1800,00 onnicomprensivo;
- Numero allievi percorso: 14 unità, in possesso del diploma di scuola dell'obbligo, compimento del 18° anno di età alla data di iscrizione al corso, possesso del certificato di idoneità attestante l'assenza di minorazioni o malattie che possono impedire l'esercizio delle funzioni previste dal profilo professionale di O.S.S., rilasciato da una struttura pubblica del S.S.N. I cittadini stranieri devono espletare anche una prova atta ad accertare la conoscenza della lingua italiana;
- Sede Legale: Via Gramsci, n.163 – Melicucco (RC);
- Sede Formativa: Via Grappa, n.2 – Melicucco (RC);

di prevedere che la realizzazione per la parte pratica e il tirocinio dovrà avere luogo presso le Aziende Sanitarie e/o Ospedaliere, Strutture Sanitarie e Socio-Sanitarie pubbliche e private accreditate con il S.S.R.;

di prevedere, per ciascuna edizione, gli esami finali per gli allievi che abbiano regolarmente frequentato il corso per il 90% delle ore previste e che abbiano raggiunto la sufficienza in tutte le materie d'insegnamento, secondo le modalità sancite dalle Linee di Indirizzo di cui alla D.G.R. n. 155 del 21.04.2017, dinanzi ad una Commissione nominata ai sensi del Regolamento regionale n. 1 del 19/01/2018 avente ad oggetto: "Disciplina degli incarichi extra ufficio autorizzati o conferiti ai dipendenti della Giunta Regionale della Calabria", presieduta da un Funzionario della Regione Calabria Dipartimento Tutela della Salute, in qualità di presidente della commissione, un Funzionario della Regione Calabria del Dipartimento Presidenza, il Direttore didattico del corso, due docenti (uno dell'area medica e uno dell'area tecnica). A coloro che supereranno le prove d'esame sarà rilasciato un Attestato di Qualifica Professionale per "Operatore Socio Sanitario" (Eqf 3), valido su tutto il territorio nazionale; ai sensi della L.R. n.18/85;

di autorizzare, sin da ora, l'Ente "CE.FO.CAL.", a procedere all'inserimento di nuovi allievi fino al raggiungimento del numero massimo di allievi ammissibili ed autorizzati per il percorso formativo in questione. Le eventuali richieste di inserimento potranno essere inoltrate, con

immediata e contestuale comunicazione alla Regione Calabria, purché, alla data di presentazione di detta istanza non sia stato effettuato più del 10% del monte orario complessivo previsto e comporteranno l'assunzione diretta di responsabilità da parte del legale rappresentante in ordine al possesso, da parte dei soggetti inseriti, dei requisiti di legge richiesti. L'effettuato inserimento è con riserva, a seguito della verifica d'ufficio dei presupposti di legittimazione dello stesso nei termini di legge (30 gg), verifica che potrà determinare in caso di accertata insussistenza dei requisiti previsti, provvedimento di diniego o non riconoscimento della attività effettuata;

di dare atto che , prima dell'avvio dell'attività formativa, il soggetto attuatore dovrà essere in possesso del registro di classe conforme al modello autorizzato dalla Regione Calabria e vidimato dalla stessa Regione Calabria;

di dare atto che, prima dell'avvio del corso la struttura formativa dovrà compilare, in ogni sua parte, il libretto personale dello studente e che lo stesso dovrà essere aggiornato, a cura della struttura stessa, riportando integralmente i giudizi e le valutazioni sotto la diretta responsabilità del Direttore del corso;

di dare atto che, contestualmente alla richiesta di avvio del corso, il soggetto attuatore dovrà inviare a questo Settore, la seguente documentazione:

- elenco allievi e copia delle domande di iscrizione e/o contratti formativi, dei documenti di riconoscimento e del C.F. dei medesimi allievi;
- calendario didattico completo del percorso formativo;
- la dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. n.445/2000, da parte del Legale Rappresentante attestante che gli allievi inseriti nell'elenco sono in possesso dei requisiti d'accesso previsti all'art.7 della D.G.R. 155/2017;
- dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 445/2000, da parte del legale rappresentante attestante che le varie certificazioni di idoneità degli allievi iscritti, attestanti l'assenza di minorazioni o malattie che possono impedire l'esercizio delle funzioni previste dal profilo di O.S.S., rilasciate da una Struttura pubblica del S.S.N., sono stati presi in carico e conservati agli atti presso l'Ente "CE.FO.CAL.", resi disponibili ai controlli dei Servizi Ispettivi della Regione Calabria;
- la dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. n.445/2000, da parte del legale rappresentante dell'Ente, attestante che per ciascun docente o non docente, coinvolto nell'attività formativa autorizzata, è stato sottoscritto un contratto di lavoro ai sensi della normativa vigente in materia;
- la dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. n.445/2000, da parte del Legale Rappresentante, attestante l'espletamento delle procedure connesse alla copertura assicurativa contro gli infortuni (denuncia INAIL); per gli assimilati, per come previsto dal D.Lgs.81/2008 e l'assicurazione RCT per danni a persone o cose sia durante l'attività in aula che per le attività di esercitazione e di tirocinio;
- la relazione preventiva dei rischi connessi all'attività svolta, sottoscritta dal medico competente, per come previsto dal D.Lgs. 81/2008;
- la dichiarazione del Legale Rappresentante dell'Ente che l'attuazione del corso è compatibile con gli altri carichi di lavoro rispetto alle strutture logistiche, alle attrezzature e alle capacità organizzative a disposizione della sede formativa;
- la dichiarazione di assunzione di impegni da parte del legale rappresentante a :
 - fornire a questo Dipartimento i dati di monitoraggio sui partecipanti del corso;
 - comunicare, tempestivamente, alla Regione Calabria tutte le variazioni intervenute sulle condizioni e sui requisiti che hanno costituito la base per il riconoscimento del corso, e alla notifica di eventuali modifiche apportate successivamente alla data di accreditamento;
 - a trasmettere i registri delle presenze alle esercitazioni e ai tirocini , per la prevista vidimazione, unitamente alla richiesta di autorizzazione all'avvio degli stessi ;

- avviare e concludere le attività autorizzate, pena la revoca automatica totale o parziale del presente decreto, entro un anno dall'avvio delle stesse;
- svolgere le attività formative (teoriche e pratiche) nel rispetto di quanto richiamato nelle "Linee di Indirizzo" di cui alla D.G.R. 155/2017;

di dare atto che per lo svolgimento dello stage/tirocinio l'Ente "CE.FO.CAL." dovrà trasmettere a questo Dipartimento :

- le convenzioni con le aziende ospedaliere e/o sanitarie, strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private della Regione Calabria accreditate al S.S.R., in uno o più dei seguenti settori: servizio di assistenza domiciliare, R.S.A., strutture socio-assistenziali o socio-sanitarie dove verranno svolte esercitazioni e tirocini;
- la dichiarazione d'impegno a trasmettere i registri per la rilevazione delle presenze dei tirocini unitamente alla richiesta di autorizzazione all'avvio degli stessi tirocini;
- la dichiarazione INAIL di variazione di sede formativa;
- l'assicurazione di Responsabilità Civile verso Terzi;
- la nomina del Tutor Aziendale;
- il calendario didattico;

di dare atto che questo Dipartimento si riserva, di richiedere, prima dell'inizio dell'attività formativa, ulteriore documentazione;

di dare atto che questo Dipartimento si riserva di effettuare, in qualsiasi momento ispezioni e controlli circa il regolare espletamento delle attività del corso, rispetto a quanto previsto dal progetto autorizzato;

di stabilire che, in considerazione dei tempi di validità delle autocertificazioni prodotte, l'avvio dell'attività formativa autorizzata, dovrà avvenire entro il termine di 6 mesi dalla notifica del presente atto, diversamente sarà necessaria una nuova istanza di autorizzazione;

di dare atto che l'autorizzazione rilasciata potrà essere revocata in qualsiasi momento, ove si accerti il venir meno dei requisiti previsti dalla normativa citata in premessa o nel caso in cui vengano rilevate gravi irregolarità nella realizzazione degli interventi formativi approvati;

di puntualizzare che l'avvio delle successive edizioni successive alla prima, rimane subordinata a parere autorizzativo in capo a questo Settore, sulla scorta di distinta istanza prodotta in forma di legge e corredata, oltre che dalla documentazione di rito, anche di apposita dichiarazione sostitutiva, resa dal legale rappresentante, attestante il mantenimento delle condizioni preordinate al rilascio del presente atto;

di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale della Regione Calabria;

dato atto che non risultano conflitti di interesse di cui all'art.6-bis della Legge 241/1990;

di notificare copia del presente provvedimento all'Ente "CE.FO.CAL.";

di provvedere alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della Legge Regionale 6 Aprile 2011 n.11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679;

di provvedere alla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Calabria, ai sensi del d.lgs.14 marzo 2013 n.33 e ai sensi della Legge regionale 6 Aprile 2011 n.11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale da proporsi entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporsi entro 120 giorni.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

CALIPARI CAROLINA
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente
LUCCHETTA MENOTTI
(con firma digitale)